



REGOLAMENTO DI GESTIONE

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nell'Approdo denominato "Marina di Cagliari", Comune di Cagliari, zona Porto, Molo Dogana, d'ora in avanti indicato come "Marina" e si applica a tutti i Clienti e fruitori dello stesso.

Per "Marina" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato nel Porto di Cagliari meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

Marinedi S.p.A., con sede in Roma, Via Gaeta, 15, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "Società" mentre con la denominazione di "Cliente" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Marina (posto barca) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nel suo ambito.

ARTICOLO 2

La Società esercita la gestione del Marina in virtù della concessione demaniale marittima n.131/2013.

ARTICOLO 3

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Marina.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate dal personale dipendente della Società, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La Società provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla Società, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

ARTICOLO 6

La Società provvederà a rendere immediatamente consultabile agli utenti il presente Regolamento e potrà darne pubblicità mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate negli Uffici locali e/o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Marina è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Società potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del Marina medesimo.

ARTICOLO 7

Nelle aree del Marina è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla Società o nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla Responsabilità Civile verso Terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta

efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormezzi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormezzi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormezzi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza - inferiori del 5% rispetto alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca riportate nella seguente tabella:

Classe	Dimensioni (specchio acqueo)	Superficie stallo (m ²)
I	21,00 x 6,00	126,00
II	26,00 x 6,80	176,80
III	32,00 x 7,60	243,20
IV	42,00 x 9,20	386,40

In ogni caso le dimensioni in larghezza dell'imbarcazione ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Marina**.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale in concessione è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima locale e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.

ARTICOLO 12

Un numero di posti barca non inferiore al 15% della capacità globale del **Marina** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.

Le imbarcazioni in transito, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della **Società**.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Marina**, a meno di diversa specifica disposizione da parte dei Responsabili dell'Ormeggio. L'uso delle ancore è, comunque, consentito in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la responsabilità.

TITOLO III – TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 14

L'accesso dei veicoli a motore al **Marina** è consentito solo tramite la normale viabilità del Porto di Cagliari, nel pieno rispetto di quanto al riguardo previsto dall'Autorità Portuale di Cagliari e dall'Autorità Marittima.

I parcheggi del **Marina** saranno gestiti direttamente dalla **Società** e potranno essere usati dai **Clienti**, solo dopo espressa autorizzazione. I parcheggi in concessione saranno segnalati da appositi cartelli e potranno essere occupati dai **Clienti** solo dopo espressa autorizzazione e con l'esposizione sul parabrezza del permesso rilasciato. In caso contrario la Società ha facoltà di far intervenire la Forza Pubblica per la rimozione dell'autovettura.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 15

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del **Marina**;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- 5) Manutenzione delle aree comuni;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 8) Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
- 9) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 16

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 17

In accordo con le norme contenute nel Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del **Marina** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori e la specifica Isola Ecologica; la **Società** provvederà, poi, al corretto conferimento a soggetto autorizzato dall'Autorità Portuale.

ARTICOLO 18

Nell'ambito del **Marina** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13,00 e le ore 16,00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

ARTICOLO 19

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare supervisioni, interventi o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 20

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 21

All'interno del **Marina** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio e con le museruole.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 22

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 23

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 24

In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società** ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione incendiata e di allontanarla dall'Ormeggio. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di pericolo di affondamento di una imbarcazione la **Società**, ha, altresì, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare il parziale o completo affondamento dell'unità, anche mediante il ricorso ad operatori esterni a, autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

In caso di sversamento in acqua di sostanze inquinante da parte di una imbarcazione la Società, ha, infine, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare forme di inquinamento, anche mediante il ricorso ad operatori esterni autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ARTICOLO 25

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Marina**, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'area in concessione.

ARTICOLO 26

Il Responsabile del **Marina** deve curare l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale in concessione, ed il posteggio delle autovetture, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso.

Il Responsabile del **Marina** provvederà all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, mediante la nomina di un Responsabile del Servizio, che provvederà anche alla predisposizione del Piano di Emergenza, del Documento di Valutazione dei Rischi, alla nomina della squadra Antincendio e Primo Soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, la **Società** adempirà le disposizioni in materia di security predisponendo un sistema di videosorveglianza e di vigilanza che sarà svolto ordinariamente dal proprio personale e in caso di necessità da guardia giurata all'uopo incaricata. La **Società** si riserva, inoltre, di sottoporre a verifica e revisione le proprie disposizioni in materia di security dopo il primo anno di attività a fronte della valutazione sugli effettivi traffici di navi da diporto.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 27

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Cagliari (Foro competente).

ARTICOLO 28

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla **Società**.

Il presente Regolamento, è stato inviato alla Autorità Portuale di Cagliari ed alla Capitaneria di Porto di Cagliari con lettera protocollo n 5/2013 ed è stato approvato dalla Capitaneria di Porto di Cagliari con
